

□ Interrogazione n. 122

presentata in data 2 novembre 2000

a iniziativa del Consigliere Castelli

"Alienazione mediante asta pubblica di immobili di proprietà della ASL 13"

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che con provvedimento n. 707 del 22 giugno 1999, così come integrato da quello n. 965 del 2 settembre 1999, l'ASL 13 deliberava di alienare una serie di immobili, aree agricole, fabbricati rurali ed appartamenti, ubicati nei Comuni di Ascoli Piceno, Offida, Novara e Montepandone destinando il ricavato al potenziamento delle strutture sanitarie secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 24/1980;

che la ASL 13, nell'approvare il bando di asta pubblica per ciascuno degli immobili, deliberava altresì di riconoscere agli eventuali affittuari dei fondi rustici in via di alienazione il diritto di prelazione legale di cui all'articolo 8 della legge 590/1965 da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della migliore offerta di acquisto pervenuta in sede di asta;

che in data 22 ottobre 1999 l'ASL 13, preso atto che quattro dei fondi rustici in via di alienazione erano occupati da soggetti titolari di contratti di affitto in corso sino al 10 novembre 1999 e che l'asta si sarebbe conclusa successivamente alla predetta scadenza, deliberava di attribuire agli occupanti dei lotti nn. 6, 8, 9 e 10, siti nel Comune di Offida, il diritto di prelazione volontaria sull'acquisto dei beni anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto;

che in data 4 novembre 1999, successivamente all'indizione dell'asta pubblica, la direzione della ASL 13, resasi conto che il riconoscimento di un diritto di prelazione volontaria agli affittuari per il periodo successivo alla scadenza del contratto avrebbe leso i diritti dei coltivatori diretti confinanti, titolari anch'essi di un diritto di prelazione legale ex articolo 7 legge 817/1917, decideva di revocare la menzionata prelazione volontaria e di prorogare i contratti di affitto in corso con i quattro affittuari "per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle ritualità dell'asta in argomento, e pertanto fino al 31 gennaio 2000";

Ritenuto:

che la decisione di prorogare i contratti di affitto successivamente alla pubblicazione del bando d'asta per la vendita di beni ha, di fatto, alterato le condizioni di svolgimento del pubblico incanto assegnando agli affittuari una posizione di privilegio e, comunque, pregiudicando il valore di mercato dei beni nuovamente gravati da affitto;

che la proroga in questione ha modificato le condizioni di fatto e di diritto degli immobili così come individuate e pubblicate dal bando d'asta, inducendo gli eventuali terzi in buona fede a ritenere non più esistente il vincolo di affitto (e di prelazione) e quindi a formulare offerte di acquisto più elevate;

che sebbene l'ASL 13 abbia voluto espressamente limitare la proroga di cui trattasi alla data del 31 gennaio 2000 non risulta che tale decisione sia stata successivamente formalizzata alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, così come richiesto dalla legge 203/1982 per proroghe di durata inferiore a quella legale pari a 15 anni;

Tutto ciò premesso e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se non ritenga che la condotta della Direzione della ASL 13 abbia, nel frangente, violato il principio di imparzialità della pubblica Amministrazione determinando una turbativa allo svolgimento delle aste di cui sopra;
- 2) i nominativi di coloro che, a seguito dello svolgimento dell'asta, si sono aggiudicati la proprietà dei lotti nn. 6, 8, 9 e 10 ed il prezzo rispettivamente corrisposto alla ASL 13 a titolo di corrispettivo;
- 3) se gli immobili in questione siano ancor oggi gravati da affitto o meno.